

# ***Manuale di Diritto Commerciale: L'agriturismo***

## **Cosa serve per aprire un agriturismo?**

Per aprire un agriturismo occorre una premessa per spiegare cosa esattamente è un agriturismo: un agriturismo è l'attività di un imprenditore agricolo che offre ai turisti, nei propri fondi, vitto e alloggio, utilizzando prodotti propri e organizzando talvolta attività ricreative o culturali. E' un imprenditore agricolo "Colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e alle attività connesse" (art. 2135, I comma, del Codice civile). L'articolo 2 della legge quadro sull'agriturismo 730/1985 definisce l'agriturismo come "ogni attività di ricezione e ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli [...] attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali". Ciò significa che la coltivazione può essere indifferentemente portata avanti in proprio o tramite personale dipendente, ma è comunque necessario possedere terreni agricoli coltivati che forniscano un reddito agricolo. Solo chi soddisfa tale condizione può assumere la titolarità dell'impresa agrituristica, come persona fisica, in società con altri o come cooperativa, potendo poi avvalersi dei familiari come collaboratori o assumere dipendenti. L'attività agrituristica risulterà sempre connessa e complementare a quella agricola, la quale dovrà in ogni caso rimanere prevalente. Infatti, è proprio l'attività agricola a fornire in massima parte i prodotti impiegati per la ristorazione in agriturismo.

## **L'azienda agricola**

Per avviare l'attività di agriturismo occorre quindi disporre di un'azienda agricola, in proprietà, usufrutto, affitto, comodato, o per altro valido titolo. Occorre inoltre che si tratti di un'azienda agricola in esercizio; pertanto non è sufficiente, ad esempio, essere proprietari di un fondo o di un casolare, ma occorre che sul fondo sia effettivamente esercitata un'attività di coltivazione, allevamento o silvicoltura.

E' possibile, però, in sede di predisposizione del piano aziendale per l'avvio di una nuova iniziativa (ad esempio nel caso dell'imprenditoria giovanile) prevedere l'avvio congiunto delle attività, sia agrituristiche che di coltivazione, allevamento o silvicoltura.

## **I fabbricati**

Per quanto riguarda le strutture, possono essere utilizzati come alloggi solamente i fabbricati rurali già impiegati per l'attività agricola o come abitazione dell'agricoltore che non abbiano più di trenta posti letto, salvo qualche eccezione regolamentata dalle leggi regionali. Nessun altro edificio è ammesso, nemmeno se di proprietà dello stesso imprenditore agricolo. In più, non sono possibili costruzioni ex-novo, ma solo ristrutturazioni o recuperi.

## **La domanda**

Per avviare l'attività agrituristica, a livello legale, per l'imprenditore agricolo è obbligatorio chiedere l'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori agrituristici presso la Commissione provinciale per l'agriturismo, situata in ogni sede provinciale del Servizio Ispettorato Funzioni Agricole (in modo che venga verificato che sussistano le condizioni per l'avvio dell'attività). Alla domanda, seguirà un sopralluogo da parte del funzionario regionale che determinerà le giornate lavorative nel fondo, sulla base delle quali assegnerà le giornate lavorative in agriturismo, secondo la rispettiva percentuale di 51 e 49%.

Successivamente la normativa regionale prevede che ogni agricoltore che voglia intraprendere l'attività debba fare domanda al Sindaco del Comune dove è ubicato il fondo agricolo nel quale si vuole esercitare l'attività stessa. La domanda va accompagnata da una relazione che indichi esattamente quali attività, tra quelle permesse, si vuole svolgere; inoltre va presentata una documentazione che attesti il titolo di possesso dei terreni interessati all'attività; è richiesto infine copia dei libretti sanitari degli operatori ed il parere della locale Azienda Sanitaria su strutture e impianti dell'agriturismo che si vuole realizzare. A seguito di quest'unica richiesta, il Comune provvede quindi a valutare i requisiti soggettivi di carattere penale del richiedente, nonché, attraverso la conferenza dei servizi, i requisiti oggettivi (di principalità e di complementarità) delle attività e quelli igienico-sanitarie dei locali e la classifica da concedere alla struttura recettiva.

## **Gli adempimenti necessari**

In particolare, gli adempimenti e le autorizzazioni necessarie per l'avvio di un'attività agrituristica, sono i seguenti:

- Apertura della partita Iva.
- Conto fiscale.
- Iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
- Iscrizione al registro regionale degli operatori agrituristici.
- Autorizzazione del sindaco per lo svolgimento dell'attività.
- I.N.P.S.
- I.N.A.I.L.
- Autorizzazione dei Vigili del Fuoco.
- Autorizzazione per l'installazione delle insegne e dei cartelli segnaletici stradali.
- Libretto di idoneità sanitaria.
- Autorizzazione sanitaria per i locali.
- Tassa sui rifiuti.
- Iscrizione alle associazioni di categoria.

Tutto questo richiede tempo (circa un anno, tra l'iscrizione all'albo e l'apertura dei locali) e denaro, la cui quantificazione è assai variabile.

## **Le attività agrituristiche**

Le attività agrituristiche che si possono svolgere sono attività di ricezione e di ospitalità esercitate attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione complementarietà - come detto precedentemente - con le attività di coltivazione del fondo, allevamento del bestiame e silvicoltura che devono rimanere principali.

### **Rientrano tra tali attività:**

- dare stagionalmente alloggio, per soggiorno, in appositi locali aziendali a ciò adibiti (generalmente le leggi regionali fissano ad un minimo di 60 giorni il periodo obbligatorio di apertura degli agriturismo).
- ospitare stagionalmente, in spazi aperti, turisti campeggiatori dotati di tende o altro mezzo di soggiorno autonomo, con un massimo di 6 tende e 12 ospiti, per aziende aventi una superficie di almeno 2 ettari e situate in zone montane e svantaggiate; nelle zone diverse, l'ospitalità in spazi aperti è consentita solo in quelle individuate dai Comuni.
- organizzare a favore degli ospiti attività didattiche, culturali e ricreative nell'ambito

dell'azienda, purché tipiche dell'ambiente rurale, ed in connessione con le attività agricole aziendali;

- somministrare agli ospiti aziendali per la consumazione sul posto, pasti, alimenti e bevande ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, nei limiti e con le modalità della normativa vigente in materia, costituiti prevalentemente da prodotti dell'azienda o comunque da prodotti tipici regionali.

La legge Nazionale prevede tra le attività agrituristiche anche quella di ristorazione, purché ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda. Sono in ogni caso consentiti la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali.

### **Norme contabili e amministrative**

Per quanto riguarda le norme contabili ed amministrative, la contabilità dell'agriturismo va separata da quella relativa alla produzione agricola, quindi con un suo specifico registro dei corrispettivi giornalieri e un registro delle fatture emesse. Oltretutto bisogna evidenziare che l'attività agriturbistica ha un regime IVA differenziato (aliquota pari al 10%); per questo motivo, l'agricoltore deve denunciare al competente Ufficio IVA l'inizio attività agriturbistica. All'interno della struttura agriturbistica è obbligatoria l'esposizione al pubblico del menù, e tutti gli esercizi agriturbistici devono comunicare annualmente, al Comune, le tariffe praticate. Dal punto di vista reddituale va ricordato che, per le aziende individuali, ai sensi della Legge 415/1991 l'agriturismo determina forfetariamente il reddito imponibile ai fini IRPEF e ILOR in misura del 25% del giro d'affari al netto di IVA. Anche il calcolo dell'IVA da versare all'erario avviene su base forfetaria, nella misura del 50% dell'IVA complessivamente incassata, fatto salvo chi opera in contabilità ordinaria che porterà in detrazione tutta l'IVA sugli acquisti per agriturismo e dovrà versare tutta l'IVA dei ricavi agriturbistici. Altro adempimento amministrativo importante è l'obbligo di comunicare i nominativi delle persone ospitate alla locale autorità di pubblica sicurezza. L'agricoltore che vende i propri prodotti non ha necessità di specifica licenza di commercio; ci si avvale della legge 59/1963. L'operatore agriturbistico, infatti, anche se non ha fatto domanda di autorizzazione alla vendita, con la stessa richiesta di autorizzazione all'esercizio di agriturismo può ottenere anche il permesso di effettuare in azienda la vendita diretta dei propri prodotti.

### **Requisiti igienico-sanitari dell'agriturismo:**

Oltre al possesso del libretto sanitario, la legge regionale prevede l'obbligo di parere della locale Azienda Sanitaria. Ciò significa che la ASL competente effettuerà, su richiesta del Sindaco, un sopralluogo per determinare l'idoneità delle attrezzature e

dei locali che vengono utilizzati sia per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che per quella di ospitalità in camere e agriturismo. Soprattutto se si fa richiesta di tenere un laboratorio di produzioni alimentari, ma comunque più in generale per la semplice attività di somministrazione di alimenti e bevande, ci si deve aspettare una giusta attenzione degli ufficiali sanitari che sicuramente chiederanno, per esempio, zanzariere alle finestre e tende antimosche alle porte; placcaggio delle superfici murali degli ambienti cucina-laboratori-servizi; richiesta di attrezzature idonee per la cucina e per la preparazione degli alimenti; numero minimo di servizi per i collaboratori e per il pubblico di cui almeno uno idoneo per portatori di handicap; certificazione dell'acqua potabile; depurazione fognaria, etc. Va segnalato che quando non si dispone di acqua della condotta comunale cioè in casa di pozzo o sorgente, occorrono almeno quattro analisi in un anno, una per stagione, prima di ottenere la certificazione della sua potabilità (sorgente o pozzo). Altri problemi possono sorgere circa la superficie minima delle singole stanze per l'ospitalità: Normalmente è richiesto il requisito della civile abitazione ed un numero di bagni non inferiore ad uno ogni quattro posti letto. Ricordiamo, infine, che il laboratorio di preparazione degli alimenti è indispensabile solo se gli stessi vengono venduti al di fuori delle somministrazioni in azienda; in caso contrario è sufficiente utilizzare il locale cucina. Il consiglio, in definitiva, per tutta la problematica igienico-sanitaria è di consultare la locale ASL, prima di iniziare l'attività e soprattutto prima di iniziare eventuali ristrutturazioni dei locali da adibire ad agriturismo.

## **Le leggi nazionali**

Ricordando che occorre verificare quale tipo di regolamento sia stato emanato da ogni singola regione (in quanto spesso le regioni dispongono interventi atti ad incentivare l'avvio dell'attività agrituristica), le norme nazionali a cui si può fare riferimento sono le seguenti:

Leggi:

- Legge 20 febbraio 2006, n. 96 - Disciplina dell'agriturismo;
- Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Nuova legge sulla caccia, che prevede "aziende agri-turistico-venatorie a fini di impresa agricola";
- Legge 30 dicembre 1991, n. 415, art. 5, Regime fiscale;
- Legge 5 dicembre 1985, n. 730, Disciplina dell'agriturismo;
- Legge 8 agosto 1985, n. 431, Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;
- Legge 17 maggio 1983, n. 217, Legge quadro sul turismo;

- Regolamento 26 marzo 1980, n. 327, Regolamento di esecuzione T.U. Igiene e Sanità;
- Legge 28 gennaio 1977, n. 10, Norme per la edificabilità dei suoli, c.d.. legge "Bucalossi", e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 9 febbraio 1963, n. 59, Vendita diretta dei prodotti agricoli;
- Legge 30 aprile 1962, n. 283, T.U. in materia di Igiene e Sanità,

Circolari applicative:

- Circolare M.A.F 23 aprile 1993, n. 10382, che risponde ad alcuni quesiti e fornisce alcune precisazioni su problematiche manifestatesi nei primi anni di applicazione della legge.
- Circolare del Ministero dell'Industria e Commercio, 11 aprile 1984, n.190884, che esclude l'obbligo degli imprenditori agricoli che esercitano attività agrituristiche di iscriversi alla speciale sezione della C.C.I.A.A. per gli imprenditori turistici prevista dalla legge-quadro sul turismo;
- Circolare Ministero delle Finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte dirette sugli affari, 23 dicembre 1992, n. 76, che fornisce chiarimenti sul regime fiscale applicabile;
- Circolare M.A.F., 27 giugno 1986, n. 10, che chiarisce i presupposti soggettivi ed oggettivi per lo svolgimento di attività agrituristiche.

## **Nuova legge di disciplina dell'agriturismo - Legge 20 febbraio 2006, n. 96**

LEGGE 20 febbraio 2006, n.96 - Disciplina dell'agriturismo.

### **Art. 1. Finalità**

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
  - b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
  - c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
  - d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
  - e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
  - f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le

- connesse tradizioni enogastronomiche;**
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;**
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.**

## **Art. 2. Definizione di attivita' agrituristiche**

1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita' agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale.

Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

Il ricorso a soggetti esterni e' consentito esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:

- a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalita' indicate nell'articolo 4, comma 4;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;
- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita' dell'impresa, attivita' ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonche' escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonche' quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonche' della priorita' nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attivita' agrituristica e' considerato reddito agricolo.

## **Art. 3. Locali per attivita' agrituristiche**

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

#### Art. 4. Criteri e limiti dell'attività agriturbistica

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica.

2. Affinche' l'organizzazione dell'attività agriturbistica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività'.

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
- b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
- c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
- d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve

preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;  
e) in caso di obiettiva indisponibilita' di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessita' ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, e' definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualita' e tipicita';  
f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamita' atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attivita'.

5. Le attivita' ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalita' e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attivita' e con le risorse agricole aziendali, nonche' con le altre attivita' volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale.

Le attivita' ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attivita' non puo' pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

## Art. 5. Norme igienico-sanitarie

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attivita' agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralita' degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche' delle limitate dimensioni dell'attivita' esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonche' alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

3. L'autorita' sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantita' delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione puo' essere autorizzato l'uso della cucina domestica.
5. Per le attivita' agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneita' dei locali e' sufficiente il requisito dell'abitabilita'.
6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attivita' agriturbistica la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e di superamento delle barriere architettoniche e' assicurata con opere provvisionali.

#### Art. 6. Disciplina amministrativa

1. L'esercizio dell'attivita' agriturbistica non e' consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:
  - a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
2. La comunicazione di inizio dell'attivita' consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attivita' agriturbistica.  
Il comune, compiuti i necessari accertamenti, puo', entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attivita' in caso di lievi carenze e irregolarita', ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarita', puo' disporre l'immediata sospensione dell'attivita' sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso.
3. Il titolare dell'attivita' agriturbistica e' tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attivita' in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilita', la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge.

#### Art. 7. Abilitazione e disciplina fiscale

1. Le regioni disciplinano le modalita' per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' agriturbistica.  
Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agriturbistiche piu' rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica.

In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

#### Art. 8. Periodi di apertura e tariffe

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo.

Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

#### Art. 9. Riserva di denominazione.

##### Classificazione:

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

## Art. 10. Trasformazione e vendita dei prodotti

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

## Art. 11. Programmazione e sviluppo dell'agriturismo

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristici, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 12. Attività assimilate

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo

## Art. 13. Osservatorio nazionale dell'agriturismo

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.
3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 14. Norme transitorie e finali

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.
2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

## Art. 15. Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

## Art. 16. Copertura finanziaria

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.